



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania

U.O.B. n. 3 - Ufficio IV

IL DIRIGENTE

- VISTA** l'Ordinanza Ministeriale 60 del 10 luglio 2020 recante Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
- VISTO** l'art. 3, comma 2, della citata Ordinanza, il quale dispone che le GPS, distinte in prima e seconda fascia, sono costituite dagli aspiranti che avendone titolo presentano la relativa istanza;
- VISTO** il proprio decreto prot. N. 0013545 del 02/09/2020 con il quale sono state pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Catania – posto comune e sostegno - del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022
- VISTA** la nota MI prot. 26841 del 5 settembre 2020 Anno scolastico 2020/2021 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. e, in particolare, la parte relativa alle “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO” secondo cui *“Permangono tuttora, in forza di provvedimenti cautelari emessi dalla magistratura amministrativa, soggetti che, privi di abilitazione, sono inseriti nella I fascia delle GPS e, conseguentemente, nella II fascia delle graduatorie di istituto. All'atto della sentenza di merito, che accerta l'assenza del valore di abilitazione del titolo posseduto, gli Uffici procederanno all'esclusione dalle predette fasce e alla ricollocazione del soggetto, ove*



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania

ovviamente in possesso del relativo titolo di studio, nelle corrispettive II fasce GPS e III fasce GI, secondo modalità che saranno successivamente rese note”;

- VISTA** la FAQ del Ministero dell'Istruzione n. 30 in materia secondo la quale *“In caso di esito sfavorevole del giudizio, l'aspirante potrà comunque presentare all'Ufficio Scolastico Territoriale una specifica richiesta di cancellazione dalla I fascia e di inserimento nella II fascia corrispondente a quella richiesta e per la stessa provincia e le stesse sedi indicate nell'istanza. L'inserimento avverrà secondo modalità che saranno successivamente rese note.”;*
- VISTA** l'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato del 20/12/2018 n. 06307, tramite la quale il sig. Carmelo Aurite, è stato ammesso con riserva nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di questa Provincia e nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto;
- VISTO** l'esito sfavorevole del giudizio di merito, conclusosi con sentenza del Consiglio di Stato n. 08188 pubblicata il 21/12/2020 che ha respinto il ricorso n. 08239/2018 proposto dall'insegnante Aurite Carmelo;
- RITENUTO** necessario doversi dare esecuzione alla sopra citata sentenza e quindi procedere all'esclusione del sig. Aurite Carmelo dalla prima fascia delle GPS per le classi di concorso di interesse e dalla seconda fascia GI, nelle quali risultava incluso con riserva;
- CONSIDERATA** l'istanza prodotta dall'interessato a questo Ufficio di inserimento nella seconda fascia GPS e terza GI per le classi di concorso di interesse, sussistendone i requisiti;
- VISTO** il precedente provvedimento emesso da questo ufficio in favore del docente Aurite Carmelo il 14/06/2021 recante Prot. n. 12225 ed ivi rilevata la presenza di un errore nel calcolo del punteggio attribuito all'interessato;



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania

RITENUTO pertanto necessario procedere alla relativa correzione emettendo il presente provvedimento in annullamento e sostituzione del precedente;

DECRETA

Art. 1 - In applicazione di quanto indicato in premessa, il sig. **AURITE CARMELO**, nato a Catania è **escluso dalla prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) di questa provincia e dalla seconda fascia delle corrispondenti Graduatorie di Istituto (GI), per le classi di concorso B014 "Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni" e B022 "Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali".**

Art. 2 – Il sig. Aurite Carmelo è contestualmente **inserito a pieno titolo nella seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la sopra citate classi di concorso.**

In particolare, il sig. Aurite, **a rettifica del precedente provvedimento di quest'ufficio n. 12225 del 14/06/2021**, è inserito in **GPS 2^ FASCIA per la classe di concorso B014** con il seguente punteggio:

TITOLO DI ACCESSO: PUNTI 21,50

TITOLI ULTERIORI: PUNTI 1,50

SERVIZIO ASPECIFICO: PUNTI 12,00

TOTALE: PUNTI 35,00

Il sig. Aurite, **a rettifica del precedente provvedimento di quest'ufficio n. 12225 del 14/06/2021**, è altresì inserito in **GPS 2^ fascia per la classe di concorso B022** con il seguente punteggio:

TITOLO DI ACCESSO: PUNTI 21,50

TITOLI ULTERIORI: PUNTI 1,50

SERVIZIO SPECIFICO: PUNTI 24,00

TOTALE: PUNTI 47,00



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania

Art. 3 - Le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie d'istituto risulta inserito il docente sopracitato per le classi di concorso indicate, procedere al trasferimento della posizione dell'aspirante dalla 2^a alla 3^a fascia delle rispettive GI, secondo il nuovo punteggio e nella posizione corrispondente.

L'Amministrazione si riserva, in ogni momento, la possibilità di attivare tutti i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio Scolastico Provinciale www.ct.usr.sicilia.it ad ogni effetto di legge.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 9 comma 2 della citata O.M. 60/2020, può essere esperito ricorso al competente TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE DEL 14/06/2021 N. 12225.

Il Dirigente
Emilio Grasso

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Al Prof. Aurite Carmelo

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia – LORO SEDI

Alle OO.SS. provinciali comparto scuola – LORO SEDI

Al sito istituzionale - SEDE